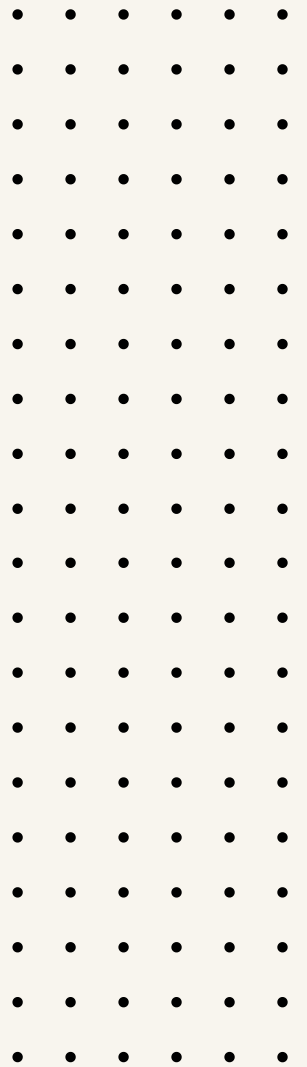


AGGIORNAMENTO CANONICO PER IL MINISTERO DI PARROCO



SACRAMENTI E SACRAMENTALI

BATTESIMO

 RICHIESTA DI UN GENITORE E OPPOSIZIONE DELL'ALTRO

 MANCANZA DI PROVE DI AVVENUTO BATTESIMO

 MINORI ADOTTATI E MINORI IN AFFIDO

 RICHIESTA DI BATTESIMO DA PARTE DI DUE DONNE (o di due uomini)

 RETTIFICA DEL DATO DI BATTESIMO DOPO LA MODIFICA CIVILE DEL SESSO

 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEL BATTESIMO

BATTESIMO

RICHIESTA DI UN GENITORE E OPPOSIZIONE DELL'ALTRO

Prot. N. 18370/2024 **Risposta del Dicastero per l'interpretazione dei Testi Legislativi:** In ogni caso, nell'amministrazione di un sacramento a un minore portato o accompagnato da uno dei suoi genitori, ma con l'obiezione o senza che consti la posizione dell'altro, devono essere rispettate le leggi civili in materia che siano conformi alla verità e alla giustizia.

MANCANZA DI PROVE DI AVVENUTO BATTESIMO - BATTESIMO SOTTO CONDIZIONE

Can. 876 – Per provare l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, -o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.

MINORI ADOTTATI E MINORI IN AFFIDO

VADEMECUM CEI 2010

n. 56. Un bambino battezzato in una Chiesa Orientale non cattolica prima dei 14 anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, viene *ipso iure* **incorporato** alla Chiesa Cattolica e, generalmente, ascritto alla Chiesa sui iuris del padre cattolico adottante.

Legge Repubblica Italiana 4 maggio 1983, n. 184

Art. 5. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante [...] L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il **reinserimento** nella famiglia di origine.

BATTESIMO



RICHIESTA DI BATTESIMO DI MINORE DA PARTE DI DUE DONNE O DUE UOMINI

- Si procede per il battesimo del minore alle solite condizioni
- Per le procedure di registrazione contattare la cancelleria



richiesta di modifica del Registro di battesimo dopo la rettifica dei dati civili riguardanti il nome e il sesso

In caso di richiesta contattare la cancelleria



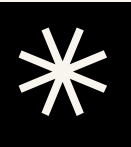
MODALITÀ DI PRODUZIONE DEI CERTIFICATI DI BATTESIMO

La registrazione deve essere **UNICA**, redatta dal parroco del luogo della celebrazione

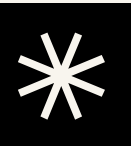
Cfr. Risposta della S. Congregazione dei Sacramenti - 1954

Solo la parrocchia di battesimo rilascia i certificati di battesimo

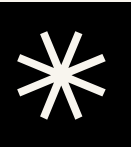
CRESIMA



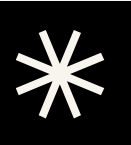
MINORE ORTODOSSO



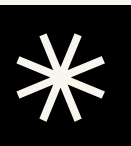
CONVIVENTI



INVITO MINISTRI EXTRA-DIOCESANI



PADRINI PER PROCURA



PADRINI O MADRINE NON CATTOLICHE



NOTIFICA DI CRESIMA

CRESIMA



MINORE ORTODOSSO

- il Battesimo ricevuto nella Chiesa Orientali avviene nella celebrazione unitaria dell'Iniziazione Cristiana
- in caso di minore ortodosso che frequenta il cammino di catechesi:: non può ricevere la Cresima (è sacramento non ripetibile); può ricevere una benedizione e può essere possibile quello sia il momento di passaggio alla piena comunione con la Chiesa Cattolica, nel caso ci fosse richiesta esplicita.



CONVIVENTI

- ricevono la cresima dopo il matrimonio a norma dell'art 8 Decreto Generale sul matrimonio canonico della CEI



INVITO MINISTRI EXTRA-DIOCESANI

- L'invito di un Vescovo è bene sia segnalato alla segreteria vescovile
- Attenzione per i ministri presbiteri, perchè la facoltà di cresimare è limitata al territorio diocesano.

CRESIMA



PADRINI PER PROCURA

- fattispecie richiesta durante il periodo CoVid
- era prevista nel Codex del 1917, non citata dall'attuale Codice
- ipotesi da prendere in considerazione per casi particolari



PADRINI O MADRINE NON CATTOLICHE

- Il Direttorio Ecumenico n. 98 prevede che un fedele ortodosso possa essere padrino a un battesimo cattolico **INSIEME** a un padrino (o madrina) cattolico
- la modalità celebrativa delle cresime comunitarie rende più complesso applicare per analogia il n. 98 DE. Non è impossibile in caso di cresime singole
- fedeli protestanti o anglicani non possono fare i padrini, ma i testimoni, sempre a norma del Direttorio Ecumenico



NOTIFICA DI CRESIMA

CELEBRAZIONE EUCARISTICA



MISSA PRO POPULO

- obbligo che grava sul parroco
- Una sola messa per tutti i fedeli affidatigli. Parroco con 4/5/6 parrocchie è tenuto a UNA SOLA messa *pro populo*
- chi ne è legittimamente impedito applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, applichi personalmente



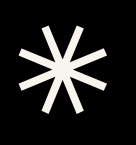
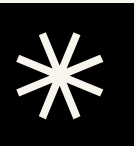
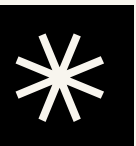
MESSE BINATE E TRINATE

- È prescritto (can.951) che il sacerdote consegni (alla Promotoria diocesana) l'offerta delle Messe binate e trinate, sia festive che feriali.
- Per l'offerta per la S. Messa binata o trinata vanno versate all'Ufficio di Curia Euro 6,00 (sei).



RISPETTO DEI LIBRI LITURGICI: è un diritto del fedele.

MATRIMONIO

-  **STATO LIBERO E PRECEDENTI MATRIMONI CIVILI**
-  **OBBLIGO DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - ECCEZIONI**
-  **COMPETENZA PER L'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE**
-  **MATRIMONI DI CITTADINI STRANIERI**

MATRIMONIO

**se uno dei dei fidanzati ha già avuto un precedente matrimonio SOLO CIVILE
è da verificare il prima possibile l'esistenza dell'impedimento di precedente vincolo**

(schema solo indicativo di verifica potenziale dell'impedimento)

	Cattolico	Ortodosso	Protestante / Anglicano	Non Battezzato
Cattolico	INVALIDO	INVALIDO	INVALIDO	INVALIDO
Ortodosso	INVALIDO	INVALIDO	INVALIDO	INVALIDO
Protestante / Anglicano	INVALIDO	INVALIDO	VALIDO*	VALIDO
Non Battezzato	INVALIDO	INVALIDO	VALIDO	VALIDO

**Se il matrimonio precedente era valido, esiste un impedimento.
Se era invalido per difetto di forma, la persona è libera.**

MATRIMONIO



OBBLIGO DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (eccezioni: vedovi; stranieri)

- La CEI (art. 1 DGMC) ha stabilito l'obbligo del matrimonio concordatario per i nubendi italiani: non è discrezione degli sposi scindere i matrimoni (civile e canonico);
- Eccezioni: vedovi che chiedono matrimonio solo canonico (autorizzato caso per caso); difficoltà particolari nel reperimento dei documenti; stranieri con difficoltà burocratiche



COMPETENZA PER L'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE

- La CEI prevede la competenza del parroco del domicilio canonico (attenzione se non coincide con la residenza)
- La delega ad altro parroco è possibile (mod. XIII CEI), attenzione a non aggravare le procedure per gli sposi



MATRIMONI DI CITTADINI STRANIERI

- Tutta la documentazione va preparata dai nubendi nella loro parrocchia di residenza;
- una volta vidimata dalla Curia estera, viene trasmessa alla Curia diocesana di Brescia.
- Verificare per tempo l'aspetto civile

ESEQUIE



DEFUNTI BATTEZZATI NON CATTOLICI



SITUAZIONI MATRIMONIALI IRREGOLARI



ESEQUIE E CREMAZIONE



CONCESSIONE DELLA CHIESA PER ESEQUIE NON CATTOLICHE



DISPERSIONE, CONSERVAZIONE, “DIAMANTIZZAZIONE” DELLE CENERI



QUESTIONE ATTUALE: RICHIESTA DI BENEDIZIONE SENZA ESEQUIE